

## Mascherine e locali notturni: cosa cambia in Ticino da lunedì

**Pubblicato:** Sabato 17 Ottobre 2020



Nuove disposizioni anti covid in Canton Ticino a fronte dell'aumento dei contagi. **Da lunedì 19 ottobre, sarà obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi interni accessibili al pubblico.** È questa la principale misura adottata nella giornata di ieri dal Consiglio di Stato, che alla luce della situazione epidemiologica ha aggiornato le misure per limitare la diffusione del nuovo coronavirus in Ticino.

La mascherina dovrà essere indossata in particolare all'interno di: negozi, centri commerciali, musei, teatri, cinema, luoghi di culto, stazioni, zone d'accoglienza, sportelli di stabili amministrativi, aziende di servizi e strutture della ristorazione. Per contro, la mascherina **non sarà obbligatoria nelle strutture per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia e nelle aree destinate all'allenamento di strutture sportive e centri fitness.**

**Dall'obbligo sono esentati i bambini con meno di 12 anni,** le persone che, per motivi di natura medica, non possono indossare mascherine, così come gli artisti mentre si esibiscono e gli sportivi durante le competizioni.

**Il Consiglio di Stato ha inoltre confermato la chiusura dei locali notturni (discoteche, sale da ballo, club, piano bar), estendendo la chiusura anche ai locali erotici.**

**Per quanto riguarda invece gli eventi con un numero inferiore alle 300 persone,** il Governo ricorda che restano valide le misure previste a livello federale e cantonale, con l'obbligo di rispettare i piani di

protezione adottati dagli organizzatori.

Il Governo precisa che, in caso di vendita di cibo e bevande (buvette), valgono le stesse norme in vigore per la ristorazione (obbligo di consumazione al tavolo e raccolta dei dati). Per le manifestazioni con presenza di oltre 300 partecipanti, pubbliche o private, rimane necessaria l'autorizzazione preventiva del Comune, approvata dal «Gruppo di lavoro grandi eventi» incaricato dal Consiglio di Stato.

**Per il settore della ristorazione**, rimangono sostanzialmente invariate le disposizioni già in vigore con alcuni accorgimenti: in bar e ristoranti è ammessa solo la consumazione seduti al tavolo, al posto assegnato. L'uso della mascherina è obbligatoria anche per il cliente quando entra, si sposta o esce dal locale. È prevista la raccolta dei dati di almeno una persona per ogni tavolo. Il gerente (o il responsabile) deve garantire la correttezza dei dati di contatto rilevati. La registrazione dei dati potrà però essere tralasciata in caso di consumazione veloce, con permanenza nella struttura inferiore ai 15 minuti. Il personale addetto al servizio deve indossare la mascherina chirurgica o in tessuto certificata, in buono stato, coprendo bocca e naso. **Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina.**

Le strutture della ristorazione devono essere in grado di trasmettere entro due ore al Medico cantonale le informazioni complete sugli avventori di un determinato giorno. **L'obbligo vale tra le 7.00 e le 22.00, sette giorni su sette.**

**Su scala nazionale restano obbligatori l'utilizzo della mascherina sui mezzi pubblici e la quarantena immediata per chi rientra da uno dei Paesi ad alto rischio di contagio**, secondo la lista allestita dalla Confederazione. L'uso della mascherina è inoltre fortemente raccomandato quando non è possibile mantenere il distanziamento: ad esempio, nei veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti alla stessa economia domestica. **Il Governo ricorda, infine, che per gli edifici scolastici e di formazione** valgono le disposizioni degli specifici modelli di piani di protezione. Il Consiglio di Stato tiene inoltre a sottolineare che resta fondamentale la responsabilità individuale e il rispetto delle abitudini che abbiamo imparato a conoscere: igiene delle mani, distanziamento fisico e rimanere a casa in caso di sintomi prendendo contatto con il proprio medico.

Le disposizioni in sintesi

# CORONAVIRUS

## Disposizioni particolari in vigore dal 19 al 30 ottobre 2020

### Mascherina



La **mascherina facciale è obbligatoria in tutti gli spazi interni accessibili al pubblico** (negozi, centri commerciali, musei, teatri, cinema, luoghi di culto, stazioni, sportelli di stabili amministrativi, strutture della ristorazione, ecc.). La mascherina non è obbligatoria nelle strutture per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia e nelle aree destinate all'allenamento di strutture sportive e centri fitness.

L'**obbligo vale sia per la clientela sia per il personale addetto al servizio**, se non è protetto da un dispositivo strutturale in plexiglas o equivalente. Sono esentati da quest'obbligo i bambini fino al compimento dei 12 anni, le persone che per motivi di natura medica, non possono portare mascherine facciali così come gli artisti mentre si esibiscono e gli sportivi durante le competizioni.

### Disposizioni generali



Obbligo di annuncio tramite **formulario online** (disponibile su [www.ti.ch/coronavirus](http://www.ti.ch/coronavirus)) oppure tramite la **hotline cantonale** (0800 144 144) per chi è tenuto a mettersi in quarantena per rientro da Paesi con rischio elevato di contagio.




Assembramenti fino ad un **massimo di 30 persone**.

### Disposizioni per la ristorazione



È **ammessa unicamente la consumazione al tavolo**, rispettivamente al posto assegnato. Vengono **raccolti i dati** di almeno una persona per tavolo **solo se la permanenza nella struttura è superiore ai 15 minuti**.



Le strutture della ristorazione dovranno essere in grado di trasmettere entro due ore al Medico cantonale le informazioni complete sugli avventori di un determinato giorno. L'obbligo vale tra le **7.00** e le **22.00**, sette giorni su sette.

### Disposizioni per manifestazioni, eventi e locali notturni



Locali notturni (come discoteche, sale da ballo, club, piano bar e locali erotici) devono rimanere chiusi.



Le manifestazioni pubbliche o private con presenza cumulativamente superiore ai 300 partecipanti devono essere **preventivamente autorizzate** dal Comune in cui si tiene l'evento e poi approvate dal "Gruppo di lavoro grandi eventi" incaricato dal Consiglio di Stato.



Per gli eventi con presenza inferiore a 300 persone valgono le misure previste a livello federale e/o cantonale e le norme previste nei singoli piani di protezione settoriali. Anche per queste manifestazioni, in caso di offerta di ristorazione, è ammessa **unicamente la consumazione al tavolo**, provvedendo inoltre alla raccolta dei dati dei partecipanti.

